



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 12/08/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 28 maggio 2010, n. 201**

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Foggia (FG) denominato "Parco eolico San Nicola"- Proponente: Eco Puglia Energia s.r.l., sede legale in Via Torelli n.22 71100 Foggia.

L'anno 2010 addì 28 del mese di Maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS ing. Gennaro Russo, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- La Eco Puglia Energia srl, in data 28 marzo 2007 inoltrava agli enti preposti istanza di autorizzazione unica ai sensi della DGR 35/2007 e del DLgs 387/2003 trasmettendone copia, per competenza, alla Regione Puglia -Assessorato all'Ecologia, che la acquisiva al prot. n. 5629 del 10 aprile 2007;
- la Eco Puglia Energia srl inviava comunicazione all'Assessorato all'Ecologia, acquisita al prot. n. 3238 del 15 febbraio 2008, con cui effettuava comunicazione di variazione di indirizzo legale;
- l' Ufficio scrivente dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, inviava, con nota prot. n. 7766 del 16 maggio 2007 alla Eco Puglia Energia srl e per conoscenza al Comune di Foggia, nonché all'Assessorato regionale Sviluppo Economico, richiesta di supporto digitale e sollecito alle amministrazioni circa l'avvio di procedure di propria competenza;
- lo Sportello SUAP del Comune di Foggia inviava all' Ufficio VIA dell'Assessorato all'Ecologia, che lo acquisiva al prot. n. 7430 del 21 maggio 2008, la nota allegata prot. n. 571 del Servizio Ambiente comunale con parere d'istruttoria reso alla proposta progettuale di EcoPuglia: con esso perveniva riscontro delle pubblicazioni sull'albo pretorio dal 21.12.2007 al 20.01.2008, per cui all'esito delle stesse risultavano pervenute delle osservazioni da parte della Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli- Sezione Provinciale di Foggia e la sintesi del parere tecnico con la formulazione "rispondente agli obiettivi" a meno di rimozione "criticità territoriali";
- successivamente provvedeva alla trasmissione della stessa documentazione, a favore dello scrivente Ufficio che la acquisiva al prot. n. 8629 del 13 giugno 2008, direttamente il Servizio Ambiente del Comune di Foggia;
- con nota prot. n. 11145 del 29.09.2009 dello scrivente Ufficio, indirizzata al Comune di Foggia e per conoscenza all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e alle altre Società proponenti iniziative affini nel Comune di Foggia, sono stati richiesti chiarimenti sul parere espresso affinché fosse reso in formulazione sintetica di tipo tecnico; contestualmente i soggetti in indirizzo erano sollecitati alla stipula della convenzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 5 del RR 16/2006 delle linee

guida allegate alla DGR 1462 del 2008;

- con nota prot. n. 11705 del 14.10.2009 il Servizio ecologia regionale inviava a Eco Puglia Energia srl e, per conoscenza, al Comune di Foggia e all'Assessorato regionale Sviluppo Economico la richiesta di integrazioni di merito per la proposta progettuale;

- con nota prot. n. 11706 del 14.10.2009 lo scrivente Ufficio inviava a tutte le Società proponenti installazioni eoliche in agro di Foggia e concorrenti nella valutazione integrata e, per conoscenza, all'Associazione LIPU, al Comune di Foggia e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico le osservazioni della Lega Italiana Protezione Uccelli pervenute nel periodo di pubblicazione della proposta progettuale di Ecopuglia Energia s.r.l. che, se pur incasellate nel procedimento di quest'ultima, nel merito riguardavano tutte le iniziative affini in agro di Foggia. Contestualmente l'Ufficio ne richiedeva eventuali controdeduzioni;

- la Eco Puglia Energia srl, in data 20 novembre 2009, riscontrava la richiesta di integrazioni del Servizio Ecologia regionale che pertanto venivano acquisite al prot. n. 12884 del 24.11.2009;

- la Eco Puglia Energia srl, in data 4 novembre 2009, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia Ufficio VIA, che la acquisiva al prot. n. 12972 del 25.11.2009 e p.c. Assessorato allo sviluppo economico, le controdeduzioni alle osservazioni LIPU contenute in un elaborato denominato "descrizione dell'ambiente biotico dell'area di intervento, etc..";

- con nota acquisita al prot. n.13122 del 30.11.2009 il Servizio Ambiente del Comune di Foggia inviava allo scrivente Servizio le delucidazioni richieste in merito ai pareri di istruttoria resi. Informava inoltre, in relazione alla bozza di schema di accordo approvato con D.G.C n.261 del 17/09/2009, che lo stesso è stato inoltrato a tutte le ditte le quali "nessuna esclusa, sono state informate e partecipate";

- nel contempo il Servizio ecologia regionale chiedeva (prot. n. 0052 del 7.1.2010) all' Area politiche per lo Sviluppo- Ufficio Energia riscontro sulle istanze presentate nel Comune di Foggia laddove, in relazione ai procedimenti di Valutazione Integrata, fossero state presentate in termini di legge; l'Ufficio Energia riscontrava con nota acquisita al prot. S.P. n. 1727 del 20.1.2010;

- con nota inviata a mezzo di posta elettronica e registrata al protocollo n. 2857 del 25/2/2010 il capo del dipartimento Sviluppo e connessioni di rete, per conto di Terna Spa, riscontrava circa le soluzioni di connessione fornite da Terna per gli impianti di generazione eolica oggetto della valutazione integrata;

- la Eco Puglia Energia srl trasmetteva alla Regione Puglia- Ecologia- Ufficio VIA, con nota acquisita al prot.n. 2857 del 25/2/2010 la planimetria del cavidotto di allaccio alla STMG;

- la Eco Puglia Energia srl trasmetteva ancora alla Regione Puglia- Ecologia- Ufficio VIA, con nota acquisita al prot.n. 3756 dell' 11/3/2010, un aggiornamento progettuale circa le caratteristiche tecniche dell' aerogeneratore.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi comprese le osservazioni della LIPU come precedentemente rappresentate, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

a) inquadramento nel PRIE di riferimento

La presente proposta progettuale si incasella nel regime delle disposizioni transitorie del R.R. n. 16/2006 poiché, in assenza di un PRIE comprendente il territorio comunale di Foggia, è stata presentata nei tempi di cui all' art. 14 c.1 del Regolamento e pertanto ne è richiesta la conformità con quanto prescritto. In particolare la progettazione (art.14, c.4) deve essere conforme ai contenuti di cui all'art. 10 dalla lettera b) alla lettera n), come di seguito esplicitato.

b) impatto visivo e paesaggistico

La componente di impatto relativa a questo punto è rappresentata da una sezione descrittiva dedicata nella relazione principale e da una tavola, la cui denominazione corretta pare essere quella dell'elenco elaborati (solidale al contenitore) piuttosto che quella riportata sul frontespizio, ovvero "tav. 10: impatto visivo e fotomontaggio" piuttosto che "planimetria catastale con rispetto stradale di 300 m".

Dopo aver illustrato i parametri di valutazione dell'impatto visivo, rivenienti dalla letteratura tecnica e non sempre coerenti con il dispositivo normativo regionale poiché legati a criteri ordinatori geometrici avulsi dalle sensibilità proprie del contesto ("eseguire installazioni lungo le linee dei crinali") il giudizio del progettista è di impatto contenuto grazie alla messa in pratica di accorgimenti tecnici quali:

i. disposizione delle torri alla giusta distanza reciproca ma contenuta il più possibile, al fine di ridurre l'estensione dello sfondo (ma gli aerogeneratori più distanti tra loro si collocano ad oltre 7 km l'uno dall'altro);

ii. dislocazione lungo i vertici di una maglia triangolare che assicurerebbe la minima occupazione di suolo. Questa ripetizione non avviene però sistematicamente nel layout, che sembra poi cedere il passo ad una distribuzione meno razionale.

Il fotomontaggio, pur attestando la diffusa presenza di rugosità superficiale, in particolare di alcuni aerogeneratori che saranno segnalati- in seguito- in relazione alla loro incompatibilità rispetto ad evidenze geomorfologiche del sito, non sembra rendere opportunamente l'idea della giusta percezione visiva delle dominanti ambientali del sito, per difetto di risoluzione e probabilmente anche di correttezza nelle proporzioni.

Il giudizio di valutazione di questa componente dell'impatto lo qualifica su valori senz'altro elevati.

Il comprensorio occupato dagli aerogeneratori dal n 1 al n 23 (oltre che dal num. 46) risulta iscritto tra la linea ferroviaria Foggia-Benevento e via San Nicola, importante strada interpodereale, inserito in una fetta di territorio iscritta in un perimetro costituito da segni antropici dominanti.

c) impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'inquadramento dell'opera rispetto alla presenza di risorse naturali viene trattato sia descrittivamente che cartograficamente nelle seguenti sezioni:

3 sezione relativa alle risorse naturali (qualità, capacità di carico e di rigenerazione; cfr pagg- 30- 39 relazione per la verifica di assoggettabilità alla VIA),

3 sezione impatti sulla flora e sulla fauna (più avanti)

3 relazione integrativa "descrizione dell'ambiente biotico" a valere come controdeduzioni alle osservazioni della LIPU sul progetto

3 tavola 09: uso del suolo, pedologia e carta della vegetazione

La prima sezione punta ad evidenziare l'assenza di specie di rilievo adducendo motivazioni che rivengono dall'evidenza di pressione antropica sulla matrice suolo e l'assenza di sensibilità di sorta, ma il contesto di analisi appare ovunque essere quello di area vasta, fino ad estendersi ai confini comunali ed oltre (la provincia di Foggia). Segue quindi dissertazione dai connotati puramente teorici e pertanto applicabili potenzialmente a tutti gli impianti di pari tipologia.

La successiva ripresa di trattazione, portando a conclusione quanto descritto dalla sezione precedente, declina su flora e fauna le principali deduzioni di analisi, facendo riferimento maggiormente a caratteristiche rilevate in situ, ma non fornendo specifiche evidenze a censimenti e rilievi di campo.

La relazione integrativa specialistica, a valere come argomentazione per controdeduzioni alle osservazioni della LIPU, i cui contenuti sono sinteticamente espressi all'ultimo punto dell'istruttoria, affronta più nel merito la questione relativa alla presenza di ecosistemi nell'area prescelta per la localizzazione delle torri, non trascurando la presenza di vicine aree di pregio, quali il SIC Valle del Cervaro- Bosco dell'incoronata evidenziandone la distanza media dal layout del parco eolico non solo dal suo perimetro esterno, nel caso dell'aerogeneratore n. 17 pari a circa 500 m, ma anche dagli habitat naturali ivi presenti, dell'ordine di 1 km.

La dominante presenza, sotto il profilo naturalistico, dovuta alla presenza del Cervaro, peraltro per lunghi tratti interessato dal SIC "Valle del Cervaro, Bosco Incoronata" oltre che dal Parco naturale regionale "Bosco Incoronata", e più a nord, in agro di Lucera, dall'invaso artificiale di Torrebianca, funge quale prezioso elemento di fruizione naturalistica dell'avifauna; tali due elementi come peraltro evidenziato dalla LIPU alla pag. 4 della nota trasmessa dal Comune di Foggia Servizio Ambiente a

questo Servizio (acquisita al prot. n. 8629 del 13.06.2008) “vanno considerati (...) in relazione alle funzionalità ecologiche in un contesto di rete”.

Gli aerogeneratori nn. 3, 10 e 17, prossimi al Cervaro risultano localizzati all'interno di aree aventi una significativa funzionalità ecologica e pertanto rappresentano inevitabilmente una barriera per il passaggio delle specie.

La documentazione progettuale e l'intervento specialistico sul tema indica, invece, come l'area di intervento svolgerebbe un “compito alquanto limitato ai fini conservazionistici, essendo frequentata da animali più opportunisti e quindi più ubiquitari” [ ... ] “adattatisi a condizioni di disturbo antropico frequenti. Per quanto attiene l'avifauna, l'area non presenta nicchie ecologiche adatte alle fasi riproduttive, per questo è utilizzata prevalentemente a fini trofici”.

A confutare questa tesi interviene l'evidenza per cui il Cervaro rappresenta inevitabilmente un'emergenza naturalistica ed un elemento di attrazione faunistica: esso ospita specie stanziali ad alto valore conservazionistico (*Milvus milvus*; *Turdus philomelos*; *Dendrocopos major*; *Picus viridis*; *Alauda arvensis*; *Streptopelia turtur*; *Scolopax rusticola*; *Turdus pilaris*; *Turdus merula*; *Ficedula albicollis*; *Caprimulgus europaeus*) e specie migratorie di interesse comunitario legate ad ambiente ripariale (*Milvus migrans*, *Lanius collurio*, *Grus*, *Ardeidae*, *Ciconiiformes*).

L'area risulta pertanto caratterizzata da importanti fenomeni migratori: in questo particolare contesto risulta necessario rimuovere gli aerogeneratori n. 9, 13, 16 e 19 al fine di ampliare la manovra di volo dell'avifauna, poiché l'addensamento legato alla loro localizzazione non appare coerente con il transito delle specie.

#### d - Rumori e vibrazioni

La verifica dei livelli espositivi alla componente rumore è effettuata nel merito solo dalla relazione integrativa effettuata dal tecnico competente abilitato.

La rappresentazione delle curve isofoniche non rileva la presenza di ricettori sensibili nell'interno di aree a potenziale superamento dei limiti assoluti.

L'analisi differenziale del rumore porta a evidenziare alcune caratteristiche di vulnerabilità del sito esposto alla pressione rumorosa indotta dal parco eolico.

Tale evidenza è fornita da una tabella sinottica che esprime quali, tra i ricettori sensibili, ne sarebbero esposti con un certo rilievo di criticità.

In relazione agli stessi (indicati alle lettere F1, G1, J1, K1, Z) gli aerogeneratori chiamati in causa sono il n. 28, il 39 e il 46).

Si tratta di ricettori la cui presenza antropica è rilevata quale saltuaria/occasionale ovvero non registrata, ma la cui identità va in ogni caso salvaguardata trattandosi, in qualche caso di vecchi poderi assegnati all'ONC che hanno sviluppato edificabilità.

A tal proposito si segnala anche la concorrenza degli aerogeneratori nn. 4 e 5 ad incidere sull'impatto acustico ai danno del ricettore sensibile indicato alla lettera F, per cui si ritiene incompatibile la presenza di entrambi contemporaneamente: al fine di ridurre l'impatto si considera non sostenibile la presenza dell'aerogeneratore n.4 ad esso più vicino.

L'aerogeneratore n. 42 è vicino ad un ricettore sensibile corrispondente ad un plesso industriale per attività di allevamento: l'ubicazione proposta non fornisce garanzie rispetto all'impatto acustico a danno dei suoi addetti.

#### e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati alla profondità di 2m sotto il piano campagna

L'impianto di terra sarà dimensionato a norma di legge, le assicurazioni sul rischio di impatto e.m. o di interferenze sono effettuate sulla scorta di dati di letteratura tecnica sul tema, riscontrata con l'assenza di elementi di rilievo e/o sensibilità nel contesto interessato, per cui si escludono interventi straordinari di

schermatura.

L'allaccio alla sottostazione prevede l'esecuzione di elettrodotto interrato.

L'analisi sull'impatto del campo elettromagnetico è effettuata con riferimento ai limiti di cui alla LR 36/2001.

#### f - Norme di progettazione

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dall'implementazione di misure tipiche di progettazione e fattibilità in termini tecnologici, la cui verifica di merito attiene a step autorizzativi successivi alla Verifica di assoggettabilità a VIA.

Alla relazione di impatto ambientale e tavole allegare sono accompagnate anche relazioni dedicate agli aspetti progettuali e, in particolare, la "Relazione Tecnica" generale e la "Relazione tecnica impianto elettrico (RTIE)".

Il modello di aerogeneratore prescelto è costituito da una struttura tubolare in cls prefabbricato con cabina di trasformazione MT/BT esterna, come evidente dai dettagli costruttivi (dove l'indicazione della cabina, a piè di torre, non è esplicitata) e dal par. 2.3 della RTIE.

#### g - Dati di progetto e sicurezza

Gli stessi aerogeneratori chiamati in causa quali potenzialmente critici in relazione all'impatto acustico sono imputati per superamento delle condizioni di sicurezza relative al rischio per rottura accidentale della turbina o di una sua parte.

In effetti entrambe le componenti di impatto (rumore/vibrazioni e rischio per ricadenza nel campo di gittata) sono sostanziate da relazioni di distanza tra gli aerogeneratori e fabbricati presenti e segnalati.

Nel dettaglio:

- aerogeneratore n. 28: distanza 230 m da fabbricato Z;
- aerogeneratore n. 39: distanza 210 m da fabbricato K1 e 230 m da fabbricato J1;
- aerogeneratore n. 42: a meno di 150 m dalle pertinenze dell'Allevamento Amadori;
- aerogeneratore n. 46: distanza 155 m da fabbricato G1 e 160 m da fabbricato F1;

Il dato di gittata fornito, pari a 167 m appare, in generale e a maggior ragione atteso l'aggiornamento progettuale che ha portato a definire il diametro pari a 82 m a differenza di quello attribuito ad altro modello inizialmente selezionato, poco prudente ed in generale insufficiente, soprattutto in relazione ai rischi di distacco di porzioni di pala, per cui le vicinanze tra torri e fabbricati "critiche" possono essere a buon ragione essere quelle sopra richiamate.

Non si rilevano ulteriori rischi di incidenti o di problematiche di sicurezza ambientali la cui individuazione risulti utile in questa fase.

#### h - Norme tecniche relative alle strade

Sono previsti sbancamenti superficiali con ruspa o escavatore, limitatamente alla superficie di intervento. Non essendovi visibilità delle modifiche da apportare sulla sede stradale né simulazione fotografica, gli approfondimenti del caso risultano inevasi.

A parziale compensazione di tale lacuna interviene la sola evidenza del suolo regolare e principalmente pianeggiante del comparto a nord della via San Nicola, mentre il comparto a sud si presenta ortograficamente meno regolare. I tratti trasversali di collegamento tecnico verso gli aerogeneratori posti a sud sono però più corti (lunghezza media 350 m) di quelli a nord e ciò consente un alleggerimento del carico di sbancamento. I collegamenti con la rete della viabilità pubblica sono impostati sul sistema di collegamenti come sopra descritto. Nulla è detto sul sistema di regimazione acque meteoriche.

Prevista la realizzazione di fondazione stradale mediante l'impiego di materiale calcareo informe, compattato e livellato.

#### i - Norme sulle linee elettriche

E' previsto l'interramento dei cavidotti di collegamento fino alla trasmissione alla RTN

Il tracciato del cavidotto interno è coerente con la viabilità interna prefigurata.

Circa il posizionamento del trasformatore all'interno della torre, non è chiaro se il modello utilizzato lo preveda o meno.

I cavidotti di collegamento interno tra le torri presentano interessamenti di aree con vincoli ambientali di questo tipo:

3 3,7 km in area AP del PAI

3 Attraversamenti di area a Vincolo Galasso del PUTT-p Puglia

L'allaccio presentato quale soluzione definitiva (nota prot.n. 2857 del 25/2/2010) ed indicante quale terminale di connessione la "Sottostazione Terna" in località Cancarro del Comune di Troia prevede uno sviluppo lineare di quasi 20 km di cavidotto esterno con le seguenti aree a vincolo interessate:

3 425 m di tratto finale ricadente in area IBA;

3 attraversamento di vincolo idrogeologico + due attraversamenti (rispettivamente 680 m e 100 m) di aree segnalate a boschi più 1650 m di interessamento di tratturi + attraversamenti trasversali di crinali e corsi d'acqua segnalati dal PUTT-p Puglia;

3 Attraversamenti di aree PG1 + alcuni tratti ricadenti in aree a rischio perimetrate dal PAI Puglia.

#### j - Pertinenze

La superficie complessiva stimata dal progettista, occupata dall'insediamento è pari a 13583 mq, a cui vanno ad aggiungersi 39000 mq di superficie complessiva destinata alla costruzione di piste di servizio (13 km x 3 m).

La dorsale longitudinale di collegamento tra gli aerogeneratori impiega la viabilità interpodereale che presenta già una visibile sezione carrabile (strada censita anche dalle Banche dati GIS ufficiali comunemente utilizzate)

Lo stesso non può dirsi per i collegamenti trasversali a raggiungere i singoli aerogeneratori, tutti costituiti da piste di nuova realizzazione se pur interpoderali.

Gli aerogeneratori 5, 7, 9, 11 e 12 risultano ricadenti, secondo la zonizzazione tematica risultante dalla documentazione cartografica allegata al parere del Servizio Ambiente del Comune di Foggia, in aree sensibili ovvero prossime a cigli di scarpata: per essi è rilevata una criticità di valore assoluto, ovvero intrinsecamente legata alla ubicazione proposta e superabile pertanto solo con la rinuncia agli aerogeneratori medesimi.

#### k - Le fasi di cantiere

Una sezione dedicata all'oggetto è contenuta nella Relazione ambientale con specifica riferimento all'occupazione di suolo.

Manca una suddivisione di dettaglio per fasi di cantiere che renda sufficientemente chiara l'articolazione logistica delle operazioni.

#### l - Dismissione e ripristino dei luoghi

Nella relazione tecnica-ambientale è diffusamente affrontato l'aspetto delle garanzie della fase di dismissione degli impianti con riferimento alla rimozione linee elettriche e al conferimento ad impianti di recupero, nonchè alla comunicazione agli enti di competenza circa la dismissione di ciascun aerogeneratore. Previsto il consolidamento del manto vegetale per la protezione del terreno dall'azione erosiva.

#### m - Misure di compensazione

Gli interventi compensativi prefigurati dal regolamento regionale quali: sostituzione di linee elettriche aeree, miglioramento inserimento ambientale di infrastrutture esistenti, azioni di ripristino ambientale non sono presenti.

Presenti, invece, misure generali di mitigazione dell'impatto.

Quest'aspetto dovrà essere perfezionato con la stipula della convenzione con l'A.C.

Lo schema di accordo, così come modificato con Delibera di G.C. n.261 del 17 novembre 2009, acquisita al prot. n. 13122 del 30 novembre 2009 assieme ad altre comunicazioni dell'AC di Foggia, prevede il riconoscimento a favore del Comune di provvidenze economiche a ristoro dell'impatto e a titolo di misure compensative e di riequilibrio ambientale, "per progetti che valorizzino le tradizioni agro-alimentari locali, che tutelino la biodiversità nonché il patrimonio culturale, il paesaggio rurale, la valorizzazione e la riqualificazione delle aree territoriali interessate dall'impianto eolico.. (lett. h)".

Non è ancora dato acquisito quello per cui tale schema, che mette in conto il PRIE ad oggi ancora non esistente nel Comune di Foggia, sarà esteso alla società proponente con specifico riferimento alla parte relativa al ristoro ambientale.

n - sintesi osservazioni Lega Italiana Protezione Uccelli

La LIPU, a conoscenza di iniziative per 208 macchine eoliche in agro di Foggia, in gran parte di 3 MW, chiede che siano tutte assoggettate a VIA, contestualmente chiede di essere messa a conoscenza della determinazioni assunte su tutti gli impianti in questione, per la trasparenza degli atti amministrativi e il diritto di accesso alle informazioni di carattere ambientale.

In caso di attivazione di procedura VIA si rende disponibile per il contraddittorio.

Queste le motivazioni espresse in sintesi:

- considerazione degli impatti cumulativi e valutazione complessiva con altre proposte simili avanzate nel circondario
- necessità di sopperire alla carenza della pianificazione territoriale, attesa l'assenza di sia di PUG, Piano Energetico Comunale, di PRIE e della inaccettabilità del parametro di controllo stabilito dal RR 16/2006
- presenza di aree di importanza naturalistica e storica, ovvero Parco Regionale Bosco dell'Incoronata e SIC Valle Cervaro- Bosco Incoronata, l'area dell'Ovile Nazionale, la rete dei tratturi storici, l'invaso artificiale di TorreBianca al confine con l'agro di Lucera, il reticolo del Cervaro, Celone e Vulgano.

Circa il primo punto, si osserva che la valutazione effettuata ha tenuto in debita considerazione la presenza di altri impianti nelle aree limitrofe a quelle opzionate dalla presente proposta progettuale, rilevando in particolare che, oltre alla presenza nella stessa area di un altro impianto dai cui aerogeneratori si è inteso garantire il mantenimento delle distanze utili per evitare l'effetto selva, vi sono impianti già sottoposti a parere ambientale regionale nei comuni vicini, dai quali quello in oggetto risulta distare poco meno di 3 km.

Circa il secondo punto si ritiene che le osservazioni dell'Associazione non possano essere in alcun modo assorbite dai contenuti della presente istruttoria, poiché si riferiscono alle condizioni generali al contorno rispetto al quadro di pianificazione esistente che chiama in causa competenze varie e differenti a cui il presente procedimento non può rispondere, soprattutto- per ciò che riguarda i PRIE- in una condizione che vede la presente istanza sottoposta alle disposizioni transitorie di cui all'art. 14 del RR 1672006.

Circa il terzo punto, si rimanda alla trattazione già effettuata alla lettera c) che ha ampiamente considerato tutte le circostanze legate alla sensibilità ecologica dei luoghi destinati ad accogliere gli impianti. Le controdeduzioni, trasmesse in solido con la relazione integrativa fornita, evidenziano nel merito la questione relativa alla presenza di ecosistemi nell'area prescelta per la localizzazione delle torri, non trascurando la presenza di vicine aree di pregio, quali il SIC Valle del Cervaro- Bosco dell'incoronata evidenziandone la distanza media dal layout del parco eolico non solo del suo perimetro esterno, nel caso dell'aerogeneratore n. 17 pari a circa 500 m, ma anche dagli habitat naturali ivi presenti, dell'ordine di 1 km.

L'elaborato fornisce elementi integrativi "ritenendo che possa fornire al valutatore quanto necessario al

completamento dell'analisi di compatibilità ambientale in seno alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA”.

Considerato che:

A) il progetto risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. A, lett. B, lett. C lett. D lett. E, lett. F, H, I, K del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori non ricadono nelle aree in esse indicate;

- per questo motivo, il progetto risulta conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. I), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

- il progetto non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati ai nn. 1, 2, 3, 10, 17, 20, 21, 22 distano, rispetto agli orli di terrazzo con funzione di ripe dell'originario alveo, meno di quanto richiesto dagli stessi in quanto emergenze geomorfologiche. Gli aerogeneratori n. 6, 11, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 38 e 44 distano meno di quanto richiesto da vari solchi di impluvio presenti nell'area. L'aerogeneratore n. 34 insiste, invece, su una dorsale spartiacque impostata su profilo ripido.

Le entità ambientali in parola sono visibili cartograficamente sia da ortofoto a colori che sulle tavole IGM e riscontrate infine sulla carta geomorfologica del PUTT-p della Regione Puglia.

- il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 41 e 43 distano dai profili di scarpata presenti nell'area meno di quanto consentito dagli stessi, in quanto Ambiti Territoriali Distinti dotati di area di pertinenza e di relativa area annessa ai sensi delle NTA del PUTT/P della Regione Puglia;

- il progetto non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati ai nn. FGG 01,02,03, 10, 17, 20,21,22,23, 46 ricadono nell'ATD dei vincoli Galasso ripresi dal PUTT.

B) il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06; lettere A ed F

- il progetto non consente di verificare il rispetto dell'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06; lettera B in quanto la tavola 08 inquadra solo la viabilità esistente non distinguendola da quella di progetto;

- il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, lett. C, in quanto gli aerogeneratori nn 3 e 10 distano meno di quanto consentito dalla linea ferroviaria Foggia-Benevento, per applicazione estensiva del concetto di “strade” e per effetto della nota circolare MIT prot. n. 0489/A che recepisce;

- il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, lett. D, in relazione agli aerogeneratori nn. 24, 47 e il n. 45 che, anche per gli effetti delle incompatibilità ambientali riferite agli altri aerogeneratori rilevate nell'istruttoria, risulterebbero in posizione inammissibile per attraversamenti ambientali e consumo di suolo rispetto alla propria solida aggregazione al resto del parco eolico a mezzo delle linee tecniche di impianto (viabilità nuova e cavidotti); è utile evidenziare che questi attraversamenti incidono anche sui lineamenti geomorfologici emergenti del sito (particolarmente solchi di impluvio) finendo per rappresentare incompatibilità anche rispetto all'art. 14, co.2, lett. G,

- rispetto a quanto indicato all'art. 14, co. 3, lett. E, il progetto risulta non rispondente al criterio di preferenza accordata ad area da porre a servizio di distretti industriali.

C) il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.4 con riferimento ai contenuti indicati nell'art. 10, c.1 lettera c) con riferimento agli aerogeneratori 3, 10 e 17 per la presenza del corridoio ecologico del Cervaro e agli aerogeneratori n. 9, 13, 16 e 19 per criticità legate ai flussi dell'avifauna;

- il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.4 con riferimento ai contenuti indicati nell'art. 10, c.1 lettere d) e g) per gli aerogeneratori indicati ai nn 4, 28, 39, 42 e 46 con



riferimento a doppia criticità in ordine a sicurezza per ricadenza nel campo di gittata e impatto acustico;  
- il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.4 con riferimento ai contenuti indicati nell'art. 10, c.1 lettera j) e agli aerogeneratori indicati ai numeri 5, 7, 9, 11 e 12 in quanto ricadenti in aree di pertinenza dotate di particolare sensibilità ambientale.

- Rispetto, poi, ad altro intervento di pari tipologia proposto nel Comune di Foggia, già sottoposto a screening in quanto oggetto di Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente, n. 100 del 21.02.2006, si rileva incongruente l'ubicazione proposta per il seguente aerogeneratore, tra quelli ritenuti idonei a seguito delle valutazioni espresse alle lettere A; B;C; ovvero il n.5, in quanto distante una lunghezza pari a meno di 3-5 volte il diametro del rotore, dagli aerogeneratori già assentiti, per evitare l'effetto selva, in questo caso inteso come impatto cumulativo tra più parchi eolici;

- analogo riscontro, effettuato rispetto alle proposte dello stesso scaglione temporale nell'ambito della valutazione integrata di cui all'art. 8, c. 4 del RR 16/2006, pone come incompatibili, per presenza negli stessi siti o in prossimità di altri aerogeneratori di altra proposta progettuale, le macchine- tra quelle sin qui valutate idonee sotto il profilo ambientale- indicate ai nn. 25 e 27.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio competente del Servizio Ecologia, esprime parere favorevole all'esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale, agli aerogeneratori sotto indicati:

---

ID Coordinate aerogeneratori  
ammessi  
(Gauss-Boaga fuso Est)

---

8 2562392 4577539

---

14 2563394 4578306

---

15 2563492 4578058

---

18 2564471 4578501

---

29 2558682 4577063

---

32 2558804 4577306

---

35 2559072 4577579

---

40 2560393 4577686

---

L'efficacia del parere è subordinata alle coordinate puntualmente indicate in narrativa e nel pieno rispetto delle prescrizioni di seguito indicate che, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06, dovranno essere recepite dal proponente in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo:

- stipulare convezione idonea, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, c.5 del RR 16/2006 e del punto 9 delle linee guida allegate alla DGR 1462 dell'1 agosto 2008 pubblicate sul BURP n.14 del 10 settembre 2009, prevedendo misure di compensazione ambientale quali quelle suggerite dall'art. 10, c.1 lett m del RR 16/2006;
- nella convenzione di cui al punto precedente è necessario coinvolgere il Comune di Troia con riguardo segnatamente all'ingombro degli aerogeneratori indicati ai n. 29, 32, 35, inteso come indicato all'art. 14,

c.5, distante meno di 500 m dal suo limite amministrativo comunale;

- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria
- ottenere le seguenti autorizzazioni necessarie per il collegamento esterno tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta:
  - paesaggistica per l'attraversamento da parte dei cavidotti di ambiti areali (boschi, vincoli Galasso) e lineari (corsi d'acqua, linee di crinale, tratturi) segnalati dal PUTT-p;
  - idrogeologica da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia per gli attraversamenti di aree comunque identificate e perimetrate dal PAI vigente;
  - forestale da parte del Servizio Agricoltura regionale per i cavidotti ricadenti nel vincolo idrogeologico ex lege 1089/1939;
- evitare che il tratto finale del collegamento interessi l'area IBA "Monti della Daunia";
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Foggia dalle società

- Eco Puglia Energia S.r.l.
- EEZ 2 Srl
- Energie Verdi Srl
- Amgas WIND 2 srl
- Amgas WIND 1 srl
- IGM srl già Unendo Energia / Daneco renewables SPA

• Zefiro Srl

nella finestra temporale di marzo 2007, nonché quello proposto da altra società già oggetto di parere ambientale che ha già occupato 902 dei 5620 metri lineari a disposizione nel territorio comunale di Foggia.

Essendo risultato idoneo sotto il profilo ambientale, dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di marzo 2007, un numero totale di aerogeneratori inferiore a quanto consentito dallo sviluppo lineare residuo nel Comune di Foggia, posto il parametro di controllo pari a 0,25 in regime ante-PRIE, ovvero 4718 ml di sommatoria di diametro rotore, non è necessario operare alcuna riduzione percentuale del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, coerentemente a quanto disposto dal punto 6) della predetta DGR.

Il presente parere si riferisce unicamente alla documentazione progettuale trasmessa ed evidenzia l'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati alle coordinate riportate in narrativa; pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,  
V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Foggia proposto il 28.03.2007 dalla Società Eco Puglia Energia (E.P.E. s.r.l.), sede legale in Via Torelli n.22 71100 Foggia, con riferimento alla documentazione progettuale trasmessa e agli aerogeneratori puntualmente indicati alle coordinate riportate in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
ing. F. Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S:  
ing. Gennaro Russo)

---